

**Responsabilit  civile - diffamazione, ingiurie ed offese - Corte di Cassazione, Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 20269 del 22/07/2024**

Attribuzione di condotte disonorevoli e indimostrate a componenti deceduti della famiglia "successiva" e "originaria" - Presunzione iuris tantum di sofferenza morale e reputazionale - Configurabilit  - Danno in re ipsa - Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali)

In tema di responsabilit  civile per diffamazione, il pregiudizio da sofferenza morale e reputazionale, derivante dall'attribuzione di condotte disonorevoli e indimostrate a componenti deceduti della famiglia "successiva" (coniuge e figli) e "originaria" (genitori e fratelli), non   in re ipsa, ma si presume iuris tantum, secondo una valutazione ordinaria, ovverosia in difetto di elementi opposti che, quali fatti modificativi o anche impeditivi della pretesa risarcitoria, ricadono nell'area di onere probatorio dell'autore dell'illecito.

(Nella fattispecie in esame, nella quale l'attore aveva agito per il risarcimento dei danni conseguenti alla diffusione, nel corso di una trasmissione radiofonica, di notizie diffamatorie nei riguardi del fratello, deceduto sei anni prima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva rigettato la domanda, erroneamente ritenendo che non vi fosse prova del danno conseguenza, in termini di rapporto tra soggetto asseritamente diffamato e deducente, senza allegazione e dimostrazione, cio , di circostanze atte a qualificare la detta relazione tra i congiunti, in modo da poter ipotizzare un effettivo pregiudizio, neppure dal punto di vista del danno morale da sofferenza, tenuto conto del fatto che i due fratelli avevano una differenza di et  di quasi vent'anni ed erano vissuti in diverse realt  geografiche, tanto far presumere un'autonomia delle rispettive sfere di vita).